



COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Ufficio Pubblica Istruzione

Fondo Sostegno Affitti

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. n. 290 del 19.7.2021)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

In esecuzione della propria determinazione N. 85/256 del 27/09/2023

RENDE NOTO

Che con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e sino al 30/11/2023 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2023, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate 2/3 categorie. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione



COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Ufficio Pubblica Istruzione

stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B. È data facoltà agli stessi di prevedere, in sede di bando, la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'annocorrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e C di cui al presente articolo 2.



COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Ufficio Pubblica Istruzione

ART. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste.

ART. 5 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Considerato che per l'annualità in corso non sono previste assegnazioni statali sul Fondo in oggetto, si stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., ritenendo che detto divieto riconduca a equità la distribuzione di contributi pubblici finalizzati al sostegno alle locazioni e compensi la carenza di assegnazioni statali a favore degli utenti che non percepiscono il reddito di cittadinanza.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO.

L'istanza di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere redatta sulla base del modello allegato al presente atto sotto la lettera A e potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e fino alle ore 13:00 del 30.11.2023 secondo le seguenti modalità:

- 1) tramite mail all'indirizzo comune.nulvi@legalmail.it unitamente alla scansione in formato PDF della documentazione richiesta nel bando. L'email dovrà indicare come oggetto: "Fondo Sostegno Affitti anno 2023, di cui alla L.431/1998, art.11"
- 2) consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, in busta chiusa recante la dicitura "Fondo Sostegno Affitti anno 2022, di cui alla L.431/1998, art.11", indirizzata al "Comune di Nulvi - Ufficio Pubblica Istruzione".

Non sono ammissibili domande pervenute oltre i termini fissati per la presentazione delle istanze stesse.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) (Allegato A) Domanda di ammissione al contributo;
- 2) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Nulvi e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 3) Copia dell'adesione al Decreto Legislativo 23/2001 art. 3 "cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 4) Copia documento d'identità in corso di validità;
- 5) Stato di famiglia o autocertificazione della situazione di famiglia del richiedente, di data non anteriore alla pubblicazione del presente Bando;
- 6) Per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno;
- 7) ISEE 2023 del nucleo familiare;

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2023, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;



COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Ufficio Pubblica Istruzione

3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, è la dott.ssa Sanna Maria Gabriella.

ART. 10 - PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

- Istruttore Amministrativo Tiziana Manchia 079 5779025 (da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00) - email: tiziana.manchia@comune.nulvi.ss.it

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale
f.to Dott.ssa Sanna Maria Gabriella